



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Formare Informando"

ovvero Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario "RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli

N° 20/2016

Napoli 6 Giugno 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PUO' ESSERE INTIMATO ANCHE A NOTEVOLE DISTANZA DALLA SCADENZA DEL TERMINE LEGALE E/O CONTRATTUALE DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10666 DEL 23 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10666 del 23 maggio 2016**, ha statuito che **il licenziamento per superamento del periodo di comportamento, previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, può essere intimato anche a notevole distanza temporale dal momento in cui termina il periodo di conservazione del posto in quanto, a tale tipologia di recesso, non è applicabile il principio della "tempestività", richiesto, ex adverso, per i casi di risoluzione contrattuale per "giusta causa".**

Nel caso in disamina, un dipendente si assentava dal lavoro, a seguito di un incidente stradale, per un notevole lasso di tempo. La società datrice di lavoro, **a distanza di oltre sette mesi dal suo rientro in servizio**, gli comunicava il licenziamento per superamento del periodo di comportamento.

Il dipendente adiva la Magistratura restando soccombente in entrambi i gradi di merito.

Inevitabile il ricorso in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che **per il licenziamento, motivato dal superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, non trova applicazione il principio della tempestività dell'atto di recesso ben potendo, lo stesso, essere intimato a notevole distanza temporale dal termine del periodo di comporta, a maggior ragione in realtà aziendali particolarmente complesse che richiedono tempi di valutazione dei "fatti" più lunghi. A tal fine non è possibile "paragonare", tale tipologia di recesso, al licenziamento disciplinare ove è prevista la tempestività della comunicazione al fine di garantire l'inviolabile diritto di difesa del prestatore.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **l'azienda datrice di lavoro era caratterizzata da una imponente struttura organizzativa, che richiedeva tempi più lunghi per la corretta valutazione della situazione soggettiva personale del dipendente, assente per un lungo periodo dal lavoro, per malattia,** i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso confermando la legittimità dell'atto di recesso datoriale, anche se posto in essere **a distanza di sette mesi dalla scadenza del periodo di comporta contrattuale.**

ILLEGITTIMA LA CESSIONE D'AZIENDA CHE, IN ASSENZA DI UNA EFFETTIVA AUTONOMIA FUNZIONALE DEL RAMO CEDUTO, ASSICURI LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' CON UN CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9682 DELL'11 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9682 dell'11 maggio 2016**, ha accolto il ricorso di alcuni **lavoratori** e statuito la **illegittimità** nei loro confronti di un contratto di **cessione di ramo d'azienda** mediante il quale erano stati **trasferiti** ad un nuovo datore di lavoro.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato la domanda proposta da alcuni lavoratori di una importante Società telefonica. Disattese le argomentazioni con le quali i ricorrenti sostenevano **l'intento discriminatorio della cessione**, la Corte argomentava, che il ramo d'azienda ceduto, aveva una stabile autonomia funzionale ed organizzativa. Infatti, erano stati ceduti i contratti inerenti il ramo

ed i beni materiali e immateriali necessari per svolgere le attività di *back office*, nonché tutto il personale adibito alle attività cedute. Soltanto i programmi *software* erano rimasti in capo alla società cedente la quale aveva stipulato in pari data un **apposito contratto di appalto** per l'utilizzazione degli stessi, considerato che il servizio *back office* necessitava di informazioni e documenti relativi alla posizione dei clienti del gestore telefonico.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori per i quali, l'asserita cessione d'azienda, in realtà si traduceva in un contratto d'appalto.

Orbene, **la Suprema Corte ha accolto il ricorso** ed ha ribadito che **l'elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda è l'autonomia funzionale del ramo ceduto**, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno **scopo produttivo** con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, **autonomamente dal cedente** e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, **indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.**

Nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, non avendo specificato da quali elementi risultava l'autonomia funzionale del ramo ceduto, e quindi la capacità di esso, indipendentemente dal coevo contratto di appalto, di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui risultava finalizzato al momento della cessione.

EQUITALIA E' LEGITTIMATA AD ISCRIVERE IPOTECA SUI BENI CONFLUITI NEL FONDO PATRIMONIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 10069 DEL 17 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 10794 del 25 maggio 2016**, ha statuito il principio in base al quale il regime di impignorabilità di cui all'art. 170 cod. civ. non è opponibile a Equitalia, che pertanto può iscrivere ipoteca sui beni costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale.

Nel caso in specie, Equitalia aveva provveduto, a causa di cartelle esattoriali non pagate, ad iscrivere ipoteca, ex art. 77 D.P.R. 602/73, su di un immobile conferito in fondo patrimoniale.

In accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, la C.t.p. ordinava la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita, da Equitalia per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, ritenendo fondata l'eccezione opposta dal contribuente di impignorabilità dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 170 cod. civ..

Interponeva gravame l'agente della riscossione **sostenendo l'estraneità dell'iscrizione ipotecaria ad una procedura esecutiva e la sua natura di provvedimento cautelare**, ma la C.t.r. rigettava l'appello rilevando che *"alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami"*.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'agente di riscossione, che tra i propri motivi di gravame evidenziava come la norma codicistica (art. 170) facesse esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all'attivazione di misure cautelari.

All'uopo, per meglio comprendere, il giudizio di legittimità in esame, si ricorda che **l'art. 170 del codice civile** recita: **"La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"**.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, con la sentenza *de qua*, **hanno accolto in toto la censura avanzata da Equitalia.**

In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato come **già altre sentenze di legittimità**, e tra queste quella delle **Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014** (richiamata e confermata dalla più di recente S.U. ord. n. 15354/2015), **avessero escluso che l'iscrizione d'ipoteca**, ex art. 77 D.P.R. 602/73, potesse essere considerata **un atto dell'espropriazione forzata**, dovendosi piuttosto essa essere considerata **"un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria"**.

Di conseguenza, hanno concluso i Giudici delle Leggi, **venuta meno la qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come atto dell'esecuzione, viene altresì meno l'applicabilità dell'art. 170 c.c.**, *"tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità*

patrimoniale ex articolo 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa".

Pertanto, è legittima l'ipoteca iscritta da Equitalia sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari, sicché l'opposizione del contribuente/debitore è stata respinta.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE IL LAVORATORE "FA LA SPIA" SU FATTI SCREDITANTI PER IL DATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10943 DEL 26 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10943 del 26 maggio 2016**, ha statuito che è **pienamente legittimo il licenziamento del dipendente che riferisce ad un soggetto terzo fatti compromettenti riguardanti il datore di lavoro idonei a screditare l'immagine e il prestigio dell'azienda per cui lavora.**

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il *decisum* dei Giudici di prime cure, in merito alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato ad un direttore regionale di una s.r.l. per aver riferito all'addetto alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari *ex lege* n. 231/2001, di fatti che screditavano gravemente l'immagine ed il prestigio dell'azienda, accusata di aver fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell'ambito di un contratto d'appalto del servizio di pulizia presso un policlinico universitario, con evidente lesione del vincolo fiduciario tra il dipendente e la datrice di lavoro.

Per gli Ermellini, **i fatti contestati al ricorrente sono risultati ampiamente fondati poiché il dipendente aveva riferito ad un soggetto terzo la circostanza che la sovrapproduzione era stata autorizzata da dirigente aziendale, e ciò, secondo i giudici, costituisce un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario per il discredito che procura all'impresa**, tenuto conto anche della posizione di rilievo ricoperta in azienda dal medesimo appellante e del fatto che la veridicità di tali affermazioni non era stata confermata in sede processuale.

In *nuce*, per la S.C. è proprio l'insanabile lesione del vincolo fiduciario tra il dipendente e il datore di lavoro che determina la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore.

IL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE VA SEMPRE INTERPRETATO CON BUONA FEDE E CORRETTEZZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10839 DEL 25 MAGGIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10839 del 25 maggio 2016**, ha ritenuto illegittimo un licenziamento disciplinare per intempestività della contestazione. Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, accoglieva il ricorso del lavoratore e condannava la società alla reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra. La contestazione disciplinare avvenuta in data 16 giugno 2010, da cui era scaturito il licenziamento, rispetto ai fatti accaduti in data 9 settembre 2008, era stata valutata come intempestiva in quanto il sistema centralizzato della banca segnalava subito le operazioni potenzialmente anomale.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, hanno ribadito che il principio di immediatezza, seppur considerato in senso relativo, non deve mai sfuggire alla regola di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, essendo il principio di immediatezza posto a tutela di difesa del lavoratore. Quindi, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, l'intempestività del provvedimento risulta evidente in quanto lesiva del diritto di difesa del lavoratore e dall'altro carente di prova circa i vari momenti in cui si sono sviluppati i fatti: segnalazione del sistema centralizzato, momento in cui gli uffici territoriali avevano acquisito le informazioni e momento di conclusione delle procedure di esame del caso.

In conclusione, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del ricorrente.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli** composta da **Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.**
Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro***